Allegato "B" al n. 2.733/2.088 di repertorio, Notaio Greco

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti del codice civile e degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione " FONDAZIONE GIANNINA E ANNIBALE TOSI RESIDENZA MAGISTRELLI - ARMIRAGLIO ETS".

ARTICOLO 2

SEDE

La fondazione ha sede in Busto Arsizio, via Catullo n. 10 ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della fondazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto come previsto dall'articolo 16 dello Statuto di cui infra.

ARTICOLO 4

FINALITA' ED ATTIVITÀ

La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria in particolare nei confronti di persone anziane, bisognose o disabili, autosufficienti.

Non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La stessa opererà ai sensi della lettera A ex articolo 5 Dlgs 117/2017 offrendo nello specifico un servizio sociale rivolto alle persone autosufficienti, che non avendo dove andare, necessitano di una residenza temporanea che permetta loro di riassumere una vita dignitosa.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi la fondazione potrà:

a) acquistare in proprietà o altro immobili idonei al raggiungimento dello scopo sociale;

b) amministrare e gestire beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato o altro).

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse espressamente richiamando i principi di cui agli articoli 6 e 13 del richiamato D.lgs 117/2017.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

In caso di scioglimento l'intero patrimonio della Fondazione sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 117/2017 in combinato disposto con l'art. 45 del medesimo Dlgs.

ARTICOLO 6

RISORSE ECONOMICHE

Per il conseguimento dello scopo sociale la fondazione dispone:

a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;

b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, che verranno utilizzate esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali e che solo per l'eventuale eccedenza potranno concorrere all'attività gestionale dell'ente medesimo.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.lgs 117/17 successive modifiche e integrazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entro quattro mesi dalla chiusura viene redatto il bilancio della gestione, secondo le migliori regole civilistiche e comunque secondo le vigenti norme di legge, bilancio che verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione, unitamente al bilancio preventivo dell'esercizio in corso, per l'approvazione.

ARTICOLO 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Vice-Presidente;

d) il Segretario;

e) Il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche della fondazione sono gratuite.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

È formato in numero dispari da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove membri nominati da un Comitato di nomina, che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio stesso, eccezion fatta per un membro che sarà nominato dal legale rappresentante pro-tempore dell'A.N.F.F.A.S. - APS sede di Busto Arsizio o da altra persona eletta dall'assemblea della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre anni) ed in caso di dimissioni o decesso di qualche membro, quest'ultimo verrà sostituito, fino al naturale scadere del triennio, da altro membro che verrà all'uopo nominato dal Comitato di nomina.

Qualora il soggetto sopra indicato non procede alla designazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dal decesso o dalle dimissioni, vi provvederà il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le direttive in ordine alla gestione della Fondazione, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:

a) impartisce le direttive in ordine al perseguimento dello scopo sociale;

b) delibera, previo parere medico che ne attesti l'idoneità, sull'ammissione degli ospiti da accogliere nella residenza;

c) redige ed approva annualmente il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;

d) stabilisce i criteri di suddivisione delle spese a carico degli ospiti;

e) delibera sull'accettazione di lasciti testamentari, donazioni ed elargizioni in genere;

d) amministra il patrimonio della fondazione;

e) compie tutte quelle operazioni che si rendessero necessarie per raggiungere lo scopo sociale.

Nel caso di sopravvenuta idoneità dell'ospite accolto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere medico, esaminerà la situazione venutasi a creare e potrà assumere in merito ogni opportuno provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre deliberare l'allontanamento di ospiti che dolosamente non dovessero far fronte alle spese di gestione.

La delibera del Consiglio di Amministrazione è insindacabile, salvo ordinari rimedi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Vice-Presidente e/o ai Consiglieri, nei limiti dell'ordinaria amministrazione, le proprie facoltà; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuali con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ARTICOLO 11

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri, mediante lettera da recapitarsi almeno cinque giorni prima con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di necessità e d'urgenza, il Presidente potrà convocare il Consiglio con comunicazione tramite posta elettronica o mezzi equipollenti con un preavviso di ventiquattr'ore.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente od in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

Il Consiglio delibera validamente solo con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere devono essere approvate a maggioranza dei presenti.

Il voto viene espresso per appello nominale.

I Consiglieri che esprimono voto contrario alle delibere approvate hanno la facoltà di fare risultare a verbale il proprio voto contrario ed il motivo del dissenso.

Delle delibere del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dai Partecipanti e dal Segretario.

Con la presenza di tutti i componenti del Consiglio, se nessuno si oppone, potranno essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni potranno essere sempre tenute in tele o video conferenza.

ARTICOLO 12

IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice - Presidente sono nominati a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione Rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato consigliare e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sulla corretta esecuzione delle delibere della Fondazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega.

In caso di particolare urgenza, il Presidente esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato entro 10 (dieci) giorni al fine della ratifica della decisione assunta.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 13

IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Redige i verbali di riunione del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente.

ARTICOLO 14

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è un organo di controllo interno composto da tre membri ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente di tale organo deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Unitamente al Presidente del Collegio sono nominati due membri effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei sindaci accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale svolge la revisione legale, se tutti i componenti dello stesso siano iscritti al registro dei revisori legali; se non tutti i componenti del Collegio Sindacale sono iscritti al registro dei revisori legali, è il Presidente del Collegio Sindacale a procedere, come organo monocratico, alla revisione legale.

ARTICOLO 15

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che verranno scelti tra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione, che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, nel rispetto della legge che sarà vigente ad altri Enti del Terzo Settore, o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 della Legge 662/96 (succ. mod. e int.), salvo a diversa destinazione imposta.

ARTICOLO 16

LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

I soggetti fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

ARTICOLO 17

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: ETTORE MAZZUCHELLI=

GLORIA GRECO NOTAIO=